

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE- C.U. n. 20 dell'11 aprile 2013

Riunione del 14 marzo 2013

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi
Componenti: Avv. Massimo Vergara Caffarelli (relatore)

CAF 15/2013 - Appello avverso il provvedimento di rigetto della Commissione Tesseramento Atleti affisso all'albo in data 4 gennaio 2013, relativo alla richiesta di scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Lorenzo Brandodoro

La CAF

- letti gli atti e esaminati i documenti
- uditi all'udienza di discussione per la parte appellante l'avv. Nicola Napolione nonché i rappresentanti del sodalizio
- concesso infruttuosamente termine alle parti per un eventuale accordo transattivo

PREMESSO

- che in data 14 novembre 2012 l'atleta Lorenzo Brandodoro, per il tramite dei genitori esercenti sul minore la potestà genitoriale, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tesseramento Atleti, chiedendo lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo per causa imputabile alla società ASD Gruppo Sportivo Pescara Volley e poneva a fondamento della propria richiesta:

- a) il ritiro da parte del sodalizio dal campionato Under 15;
- b) la grave incompatibilità e la frattura dei rapporti con la direzione tecnica del sodalizio;
- c) l'impedimento della crescita tecnica dell'atleta;

Per i medesimi motivi chiedeva in subordine declaratoria di scioglimento del vincolo per causa non imputabile al sodalizio, con conseguente statuizione di equo indennizzo;

- che la Commissione Tesseramento Atleti rigettava la richiesta, ritenendo:
 - il motivo sub a) infondato, in quanto la rinuncia al campionato Under 15 non manifestava di per sé un disinteresse da parte del Pescara Volley né un ostacolo alla crescita tecnica dello stesso, bensì il contrario;

- il motivo sub b) privo di qualsivoglia riscontro probatorio;
- il motivo sub c) anch'esso non fornito di prova da parte del ricorrente e contraddetto dalla circostanza che il sodalizio comunque avrebbe potuto garantire all'atleta la partecipazione ad un campionato (Prima Divisione), da considerarsi assolutamente soddisfacente per la sua graduale crescita tecnica.

Rigettava altresì la domanda subordinata non ravvisando alcuna pacifica circostanza che avrebbe potuto rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto tra le parti.

- che in data 19 gennaio 2013, il ricorrente impugnava il provvedimento suddetto e reiterava nel proprio appello tutte le censure proposte in primo grado, contestando altresì la contraddittorietà della motivazione della C.T.A. avendo la stessa posto alla base della propria decisione anche gli scritti depositati dal sodalizio, che invece erano stati stralciati dal giudizio di primo grado;

- che al contrario sono da ritenersi pienamente condivisibili le argomentazioni poste a fondamento della decisione dell'organo adito *prime cure*, sia relativamente alla concreta disponibilità da parte del sodalizio di garantire all'atleta l'invocata crescita tecnica, sia relativamente all'insufficienza e alla carenza probatoria circa le ulteriori doglianze del ricorrente, al fine dello scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa.

- che al tempo stesso alcun elemento probatorio è emerso a sostegno della domanda subordinata di svincolo per incompatibilità ambientale.

Per quanto esposto

PQM

Rigetta l'appello, confermando il provvedimento della Commissione Tesseramento Atleti e dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

F.to il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 11.04.2013